

*FOCUS*

*sui Principi contabili internazionali*

# La presentazione delle passività in bilancio un'analisi degli emendamenti allo IAS 1

Dott. GIORGIO ALESSIO ACUNZO\*

## 1. Background

Nel mese di gennaio 2020 lo IASB ha pubblicato gli emendamenti allo IAS 1 con riferimento alla classificazione delle passività tra correnti e non correnti.

Precisamente, lo IASB ha apportato delle modifiche allo standard per riconciliare delle apparenti contraddizioni tra il precedente linguaggio che si riferiva nel paragrafo 69 alla terminologia “unconditional right” e “expects” (si attende) e “discretion” nel paragrafo 74.

Tuttavia, le modifiche hanno sollevato diversi dubbi con particolare riferimento alla loro applicazione in determinati scenari e conseguentemente, ulteriori modifiche sono state proposte negli ulteriori emendamenti che sono stati pubblicati ad ottobre 2022. Questi emendamenti sono in vigore a partire dal periodo che inizia il o dopo il 1° gennaio 2024; l'adozione anticipata è consentita purché siano applicati contemporaneamente le modifiche del 2020 e del 2022.

## 2. Sui nuovi requisiti dello IAS1

Lo IAS1 prevede che una passività sia classificata come corrente quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

- ci si attende venga estinta nel normale ciclo operativo aziendale;
- è detenuta principalmente con finalità di trading;
- si è obbligati ad estinguerla entro i 12 mesi dopo la data di chiusura del periodo di riferimento;

---

\* L'autore è un professionista appartenente al Desk IFRS di EY Italia. EY” indica l'organizzazione globale di cui fanno parte le MemberFirm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è un'entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non presta servizi ai clienti. Maggiori informazioni su raccolta e utilizzo dei dati da parte di EY e sui diritti individuali che ricadono sotto la legislazione sulla protezione dei dati sono disponibili su [ey.com/IT/privacy](https://www.ey.com/IT/privacy). Le MemberFirm di EY non prestano servizi legali dove non è consentito dalle normative locali. Per maggiori informazioni sulla nostra organizzazione visita [ey.com](https://www.ey.com). Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un approfondimento dettagliato o di una valutazione professionale. EYGM Limited o le altre memberfirm dell'organizzazione globale EY non assumono alcuna responsabilità per le perdite causate a chiunque in conseguenza di azioni od omissioni intraprese sulla base delle informazioni contenute nella presente pubblicazione. Per qualsiasi questione di carattere specifico, è opportuno consultarsi con un professionista competente della materia.

- l'entità non ha il diritto alla fine del periodo di riferimento di differire l'estinzione della passività per un periodo almeno pari a 12 mesi dopo la data di chiusura del periodo di riferimento.

Le passività che non soddisfano le condizioni di cui sopra sono presentate come non correnti eccetto le passività per imposte differite che sono sempre presentate come non correnti in base ai requisiti dello IAS12.

Lo IAS 1 nella sua versione modificata chiarisce che il diritto alla fine del periodo di riferimento di differire l'estinzione della passività per un periodo almeno pari a 12 mesi dopo la data di chiusura del periodo di riferimento deve essere sostanziale e deve esistere alla fine del periodo di riferimento. Spesso, il diritto alla fine del periodo di riferimento di differire l'estinzione della passività per un periodo almeno pari a 12 mesi dopo la data di chiusura del periodo di riferimento è condizionato al rispetto di determinate condizioni presenti nel contratto di finanziamento, anche generalmente riferite come covenant finanziari.

Ai fini dell'applicazione dei requisiti inerenti all'esistenza di un diritto al differimento sopra evidenziati, i covenant incidono sulla circostanza che il diritto al differimento esista alla fine del periodo di riferimento. Ciò accade anche se il rispetto dei covenant viene valutato dopo la data di riferimento di bilancio. Tuttavia, se il covenant va rispettato solo successivamente alla data di riferimento, tale covenant è ignorato ai fini dell'applicazione delle regole di presentazione. La domanda che sorge è se i requisiti contenuti nel nuovo paragrafo 72B dello IAS 1 possono essere applicati a passività che non sorgono da accordi di finanziamento o "loan arrangement", quest'ultimo termine non definito dallo standard. I requisiti definiti nel paragrafo 72B sono stati confezionati solamente considerando gli accordi di finanziamento e quindi le altre passività con diversa natura devono essere valutate secondo i loro specifici fatti e circostanze per vedere se ci sono le basi tecniche per concludere se esiste un diritto a differire l'estinzione della passività per un periodo almeno pari a 12 mesi dopo la data di chiusura del periodo di riferimento.

I nuovi requisiti nello IAS 1 che le passività sarebbero non correnti se la entità avesse il diritto alla data di chiusura del periodo di riferimento di rinviare (roll over) la passività per un periodo almeno pari a 12 mesi in base ad accordi contrattuali, anche se sarebbe altrimenti dovuta in un minore periodo. Tuttavia, se tale diritto a differire non esistesse alla fine del periodo di riferimento, l'entità non dovrebbe considerare possibilità di rifinanziare la passività e di conseguenza classifica la passività come corrente.

Se la passività fosse da estinguere entro 12 mesi dopo la fine del periodo di riferimento, ma la entità ha un diritto contrattuale di postergazione a rinviare la scadenza del debito su un periodo più ampio, il debito è presentato come non corrente. Potrebbe accadere che gli accordi contrattuali includono sia covenant che diritti di postergazione; in questi casi i covenant dovrebbero essere valutati secondo i requisiti nel paragrafo 72B, mentre il diritto alla postergazione secondo i requisiti nel paragrafo 73.

Una passività sarà inoltre classificata come corrente quando la entità viola i covenant di un accordo di finanziamento di lungo periodo prima o alla data di bilancio, con l'effetto che la passività diviene esigibile a domanda. Questo accade anche quando il finanziatore acconsente, dopo la data del periodo di riferimento e prima che il bilancio sia stato autorizzato per la pubblicazione, a non richiedere indietro le somme dell'accordo come conseguenza della violazione del covenant, sebbene si debba fornire informativa con riferimento all'evento. Lo IAS1 chiarisce che la passività è da presentare come corrente perché alla data di bilancio la entità non ha un diritto a postergare il pagamento della stessa

per un periodo di almeno 12 mesi dopo la data di riferimento di bilancio. Tuttavia, la passività sarebbe comunque presentata come non corrente se il finanziatore ha acconsentito entro la data di bilancio a fornire al debitore un periodo di grazia che si estende per almeno 12 mesi a partire dalla data di bilancio ed entro il quale il debitore può sistemare le cause di rotture dei covenant mentre il finanziatore non ha diritti a richiedere il rimborso immediato del finanziamento.

È importante notare che le intenzioni della direzione aziendale non sono considerate nella presentazione delle passività tra corrente e non corrente. Quindi, una passività che rispetta i criteri nel paragrafo 69 per la classificazione come non corrente sarebbe classificata come non corrente anche se a direzione volesse o si attende che la entità estingua la passività entro i 12 mesi; o anche se la passività è estinta tra la fine del periodo di riferimento e la data in cui il bilancio è approvato per la pubblicazione. Sebbene le intenzioni della direzione non rilevino ai fini della presentazione in bilancio, queste rilevano ai fini della informativa. Potrebbe essere infatti necessario fornire informativa con riferimento alle tempistiche per la estinzione per consentire agli utilizzatori di bilancio di comprendere gli impatti della passività sulla situazione finanziaria della entità e del suo rischio di liquidità.

Il requisito che prevede di ignorare le intenzioni della direzione con riferimento alla classificazione può rappresentare un cambiamento nella pratica osservata per talune entità, poiché secondo i precedenti requisiti talune entità avrebbero potuto tenere in considerazione le intenzioni della direzione e la sua discrezione ai fini della classificazione delle passività come correnti e non correnti.

Lo IAS 1 modificato chiarisce situazioni nelle quali certi eventi che incidono sulla classificazione come corrente delle passività sono presentati come elementi di informativa riferiti ad eventi successivi non modificativi:

- rifinanziamento a lungo termine;
- rettifica della violazione di un covenant;
- concessione da parte del finanziatore di un periodo di grazia per rettificare la violazione delle clausole in un accordo di finanziamento di lungo periodo.

Come già sopra indicato, se un'entità ha accordi di finanziamento con covenant e tali covenant devono essere rispettati dopo la data di riferimento, la classificazione delle passività sarà non corrente. Se o no l'entità può influenzare o controllare le circostanze riferite al rispetto di futuri covenant non è rilevante per la valutazione. Per tali passività, un'entità deve fornire informativa nelle note illustrative che consenta agli utilizzatori di comprendere il rischio che le passività potrebbero diventare esigibili entro i dodici mesi dopo la chiusura dell'esercizio. In dettaglio, un'entità deve fornire informativa sui covenant che copra i seguenti aspetti:

- la natura del covenant;
- quando la entità deve formalmente verificare il rispetto del covenant;
- l'ammontare delle passività soggette a covenant;
- fatti e circostanze che indicano che l'entità potrebbe avere difficoltà nel rispettare i covenant;
- azioni mirate ad evitare o mitigare la violazione potenziale sia durante o dopo il periodo di riferimento;
- se il covenant sarebbe stato rispettato qualora fosse stato testato alla fine del periodo di riferimento.

### 3. Esempi applicativi

Di seguito si forniscono taluni scenari circa passività con covenant ai quali saranno applicati i requisiti sopra descritti.

#### *Scenario 1*

L'entità ha un contratto di finanziamento a lungo termine contenente un covenant finanziario. Il covenant deve essere soddisfatto al 31 dicembre di ogni anno. La scadenza del prestito è superiore a 12 mesi. L'entità viola il covenant entro la fine del periodo. Di conseguenza, il prestito diventa pagabile su richiesta.

#### *Scenario 2*

Come lo scenario 1, ma l'accordo prevede che l'entità disponga di un periodo di grazia di 3 mesi dopo la fine dell'anno per rettificare la violazione e durante il quale il creditore non può richiedere il rimborso immediato.

#### *Scenario 3*

Come nello scenario 1, ma il creditore ha accettato di non richiedere il rimborso in conseguenza della violazione. L'entità ottiene tale rinuncia:

- a) entro la fine del periodo o prima e la rinuncia è per un periodo superiore a 12 mesi dopo la fine del periodo;
- b) entro la fine del periodo o prima e la rinuncia è per un periodo inferiore a 12 mesi dopo la fine del periodo;
- c) dopo la chiusura dell'esercizio ma prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione.

#### *Scenario 4*

L'entità ha un contratto di finanziamento a lungo termine contenente un covenant finanziario. La scadenza del prestito è superiore a 12 mesi. A fine periodo i covenants sul debito risultano rispettati. Tuttavia, le circostanze cambiano inaspettatamente e l'entità viola il covenant dopo la fine del periodo ma prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione.

L'IFRS 7 richiede la seguente informativa per eventuali finanziamenti rilevati alla data di riferimento del bilancio:

- dettagli di eventuali inadempienze durante il periodo di capitale, interessi, fondo di ammortamento o termini di rimborso;
- il valore contabile dei prestiti esigibili in default alla data di riferimento del bilancio;
- se il default è stato sanato o se i termini dei prestiti dovuti sono stati rinegoziati prima che il bilancio fosse autorizzato alla pubblicazione.

Se nel corso del periodo si sono verificate violazioni dei termini del contratto di finanziamento diverse da quelle sopra descritte, la stessa informativa deve essere fornita qualora tali violazioni abbiano consentito al finanziatore di richiedere il rimborso accelerato (a meno che le violazioni non siano state sanate o le condizioni del prestito siano state rinegoziate, entro la data di riferimento del bilancio).

Lo IAS 1 richiede alcune informazioni integrative sui rifinanziamenti e sulla rettifica delle violazioni dei covenant finanziari che si verificano dopo la fine del periodo di riferimento e prima che il bilancio sia autorizzato alla pubblicazione. Altre informazioni

integrative, come quelle relative ad eventi che non comportano rettifica avvenuti dopo la chiusura del periodo di riferimento, potrebbero essere rilevanti in scenari particolari.

La tabella seguente indica se il debito deve essere presentato come corrente o non corrente e se sono richieste le informazioni fornite dallo IAS 1.76. Si precisa che sono richieste informazioni integrative per le passività derivanti da contratti di finanziamento classificati come non correnti, quando il diritto dell'entità di differire il regolamento di tali passività è soggetto al rispetto di covenants entro dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3(a)	Scenario 3(b)	Scenario 3(c)	Scenario 4
Alla data di bilancio, l'entità ha il diritto a differire il pagamento del debito per almeno 12 mesi?	no	no	yes	no	no	yes
Classificazione della passività	corrente	corrente	non– corrente	corrente	corrente	non– corrente
Sono richieste le informative dell'IFRS7?	si	si	no	si	si	no
Sono richieste le informative dello IAS 1.76?	no	no	no	no	si	no
Sono richieste le informative dello IAS 1.76ZA?	si	si	si	si	si	Si

#### 4. Sintesi

In scenari di incertezza di mercato, per entità che hanno sofferto gli effetti della pandemia da covid-19 prima e successivamente degli effetti dei conflitti e delle tensioni geopolitiche, la presenza di rilevanti passività in bilancio insieme alla presenza di covenant finanziari appare essere la regola e non la eccezione.

Pertanto, comprendere gli emendamenti descritti in questo contributo, avere contezza del fatto che esistono covenant anche su finanziamenti di controllate estere ad esempio, non è importante solo ai fini contabili per la presentazione tra corrente e non corrente dei corrispondenti debiti, ma appare rilevante anche per porre in essere le dovute azioni che possano prima di tutto mitigare gli effetti di business e di conseguenza i riflessi contabili sul financial reporting.

Sarà sempre utile vedere la prassi come si sviluppa e legge questi novellati requisiti dello IAS1 – che si ricorda sarà a breve sostituito da un nuovo standard, l'IFRS18. Quello che appare sempre auspicabile è avere una conoscenza dei contratti ed avere per tempo effettuato, anche per il tramite di esperti legali, i dovuti approfondimenti per verificare se in definitiva alla data di bilancio è l'entità ad avere il diritto di differire il pagamento della passività oltre i dodici mesi, oppure è il finanziatore che ha il diritto di esigere in quel periodo il pagamento.